

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE

Paola Villani

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Politecnico di Milano

Introduzione

Negli ultimi anni molti Enti hanno emanato Ordinanze volte ad assegnare ai privati la responsabilità della manutenzione delle specie arboree lungo le strade urbane ed extraurbane. Non si può disgiungere questa deregulation dal dissesto idrogeologico che interessa ormai l'intero territorio italiano.

1. Natura giuridica, classificazione e manutenzione e della sede stradale

In primis occorre valutare quale sia la natura giuridica della strada: per tutte le strade pubbliche (ed il nostro ordinamento non prevede la definizione "parzialmente pubbliche") tutte le opere di urbanizzazione (manto stradale, illuminazione ecc.), e quelle inerenti alla circolazione (segnaletica orizzontale e verticale) riguardano la competenza degli Enti proprietari o gestori delle strade, e tutte le controversie instaurate dovute dall'inerzia del Comune ad effettuare la manutenzione della strada, potrebbero essere sollevate innanzi al Giudice Ordinario (Cassazione, Sezioni unite, 28500/2005). Dello stesso parere il Ministero delle Infrastrutture che con nota del 2 febbraio 2012 evidenzia come una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata. Ai sensi dell'art.2, c.1. del Codice della Strada, infatti, ai fini dell'applicazione delle norme dello stesso Codice, si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. A tal riguardo non rileva la "proprietà" del

manufatto, ma unicamente il suo "uso"; pertanto se esso è aperto al pubblico passaggio è anche soggetto alla disciplina del Codice. Vero è che se l'area in cui in cui si svolge la circolazione è privata e non soggetta a pubblico passaggio non possono esservi applicate le norme del Codice della Strada, si deve trattare, però, di un'area non solo di proprietà privata ma anche dalla quale sia del tutto escluso il pubblico passaggio di veicoli, animali e pedoni. L'elemento di differenziazione consiste nella presenza o meno di transito indiscriminato di persone: qualora l'accesso all'area sia precluso alla generalità dei cittadini o sia limitato solo a determinati soggetti, non si è in presenza di un'area soggetta a pubblico passaggio. Sul piano pratico di solito l'accesso a strade private è regolato da sistemi di sbarramento ed evidenziato da cartelli o pannelli indicatori.

Nel caso in cui la strada usufruisca di servizi pubblici quali illuminazione e segnaletica orizzontale e verticale quest'ultima compete all'Ente proprietario della strada e quindi ai Comuni per tutte le strade private aperte all'uso pubblico (ai sensi del CdS, art.37, comma 1, lett. "c").

Molti Comuni però non hanno provveduto alla classificazione¹ e, laddove lo ritengano conveniente, procedono accollando ai singoli le opere di manutenzione ordinaria: su tale argomento si è pronunciata la Cassazione Civile (Sezione III, 4 gennaio 2010 n.7): "se un Comune consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume

¹ Si veda il Capitolo di Antonio Cataldo, Alessandro Di Graziano, Paola Villani "Il censimento delle strade appartenenti alla rete extraurbana: aspetti metodologici e normativi" in questo stesso Quaderno CT 2.5 AIPCR 2014

l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del *neminem laedere*, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area.”

Ai Comuni compete quindi la sorveglianza sul mantenimento in buone condizioni delle strade private ad uso pubblico la cui manutenzione e pulizia sono d'obbligo del privato nonché proprietario della strada come previsto dall'art.14 del Codice della Strada. Occorre però rammentare come, qualora lungo la sede stradale o il marciapiede, un ammaloramento comunque determinatosi possa essere causa di infortunio ai danni di un qualsiasi soggetto ivi transitante e quindi tale infortunio possa essere considerato insidia (ad esempio, determinata dall'assenza di idonea illuminazione oppure per la presenza di ghiaccio) vi sarà la necessità di capire in capo a chi debba gravare la responsabilità risarcitoria. Qualora il tratto stradale, sia aperto al pubblico transito (veicolare o pedonale), quindi non inibito al passaggio, devono necessariamente subentrare diverse ed ulteriori riflessioni. Intanto, la norma civilistica sulla quale incardinare il ragionamento iniziale è l'art. 2051 del Codice, che prevede come ciascuno sia “*responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”. Il significato della Norma in questione va interpretato nel senso che grava in capo al danneggiato la dimostrazione del nesso eziologico tra la situazione di fatto ed il verificarsi del danno-evento, mentre l'onere probatorio di esclusione dalla responsabilità (caso fortuito) resta un adempimento essenziale di stretta competenza del custode del bene. La Suprema Corte di Cassazione ha riconfermato² tale assunto, affermando che il soggetto che intenda essere risarcito deve dimostrare le anomale condizioni della sede stradale unitamente all'idoneità della stessa ad aver provocato il sinistro, mentre contrariamente il custode convenuto deve provare l'inidoneità, in concreto, della situazione occorsa ad aver provocato l'incidente, o la colpa del danneggiato, od ancora ulteriori fatti idonei ad

² Suprema Corte di Cassazione, Sentenza 18.12.2009, n. 26571

“interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”. *Prima facie* ne conseguirà come l'ente pubblico sia responsabile per danni³, in qualità di custode del bene, anche nel caso in cui il tratto (sede stradale o marciapiede) non sia di natura demaniale.

Analizzando quindi il caso non infrequente della sussistenza di una servitù di pubblico transito gravante su una porzione di proprietà privata, è dato evincere che per tale fattispecie la separazione netta già analizzata non potrà più essere tale, ed i pronunciamenti giurisprudenziali, orientatisi nel tempo verso decisioni più favorevoli al danneggiato, lo hanno apprezzabilmente dimostrato; infatti, se il potere di inibizione al transito (veicolare o pedonale) di cui dispone il privato, già consente allo stesso di porsi in condizioni di riduzione del rischio risarcitorio derivanti da infortuni, risulta pacifico che tale potere mai potrà essere legittimamente esercitato in presenza di una servitù di pubblico transito. Allora, la ricerca della responsabilità oggettiva così come stabilita dall'anzidetto art. 2051, andrà atteggiata a delimitazioni di rischio connotate da principi non sempre coincidenti dal momento in cui la giurisprudenza di merito ha ritenuto estensibili gli obblighi di manutenzione dell'Ente Pubblico anche per la sede stradale (ivi comprese le pertinenze ovvero fossi di guardia, banchine, marciapiedi laterali), per il solo presupposto di far parte della struttura di una strada aperta al pubblico transito. La giurisprudenza⁴, ritiene che debbano rientrare nella proprietà pubblica dell'ente proprietario della strada e in particolare dell'Ente comunale tutte le strade con le relative pertinenze e, fra queste, banchine, fossi di guardia e marciapiedi.

Infatti così recita il Codice della Strada, art. 3 comma 1:

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

e per i danni cagionati dalle buche presenti sulla sede stradale, ivi compresi gli eventuali marciapiedi, ne

³ Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza 06.06.2008 n. 15042

⁴ Suprema Corte di Cassazione, Sezione III. Sentenza n. 16226 del 03.08.2005, e Sentenza n. 16770 del 21.07.2006

risponde l'ente pubblico territoriale, tenuto conto della definizione di strada e marciapiede di cui agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada.

La Giurisprudenza è concorde nel ricondurre all'ente pubblico, oltre la responsabilità per i danni cagionati agli infortunati, anche gli obblighi manutentivi dei manufatti qualora ricadenti nelle fasce di pertinenza poiché, essendo aree destinate al transito di un numero indefinito di veicoli o persone, sono sempre e comunque di uso pubblico con conseguente configurabilità dei poteri-doveri di cui agli artt. 823 ed 825 del Codice Civile⁵).

Le recenti Ordinanze emesse⁶ non giustificano condotte omissive da parte della Pubblica Amministrazione, che

⁵ Art. 823. *Condizione giuridica del demanio pubblico. I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.* Art. 825. *Diritti demaniali su beni altrui. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.*

⁶ Si vedano a titolo di esempio le seguenti Ordinanze:

Comune di Marentino (TO) - *Ordinanza di manutenzione vegetazione lungo le strade provinciali comunali e vicinali aperte al pubblico transito*
http://www.comune.marentino.to.it/upload/doc_publicazioni/362_ORDINANZA%2015%202013.pdf ;

Comune di Cercemaggiore (CB) - *Ordinanza di manutenzione vegetazione lungo le strade comunali interpoderali e vicinali aperte al pubblico*
http://www.comune.cercemaggiore.cb.it/cercemaggiore/images/Ordinanza_12.pdf

Comune di Belluno – *Manutenzione vegetazione lungo le strade comunali – Ordinanza n. 67 del 05/04/2012*
<http://cdn1.regione.veneto.it/allstreaming-service/Streameri/resourceId/9d183c7e-fccb-4fd9-a755-10bd49bd97e1/manutenzioneverde>

Comune di Potenza – *Obbligo di corretta manutenzione della vegetazione lungo strade, ferrovie e percorsi pedonali di uso pubblico. Ordinanza n. 69 del 22 maggio 2012*
<http://www.comune.potenza.it/index.php/ambiente142/5902-obbligo-di-corretta-manutenzione-della-vegetazione-lungo-strade>

Comune di Campomorone (GE) – *Avviso alla cittadinanza per manutenzione vegetazione lungo le strade pubbliche e di uso pubblico - Ordinanza n. 8 del 27/1/2009*
<http://www.comune.campomorone.ge.it/pdf/urbanistica/Taglio%20alberi.pdf>

pur di evitare la manutenzione ordinaria ha ritenuto opportuno non ritenersi responsabile della stessa ed accollare ai privati dei fondi latitanti gli oneri di manutenzione che non avrebbero mai dovuto essere loro imputati.

A nulla può valere infatti – come si legge ad esempio nelle Ordinanze dei Comuni di Erice, Collegno e Belluno - obbligare i privati alla “rimozione da fossi di guardia⁷ e cunette di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello”, “di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi, cunette e ripe invasi dal terreno” “Considerato che: la vegetazione che invade la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali; i rami di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli ovvero in aree incolte o boscate, che invadono la sede stradale, ostacolando il normale transito; le piante, poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria; le piante, con seccumi, marcescenza e rami spezzati, a seguito di passati eventi meteorologici avversi, siano suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; le piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale da avere il fogliame che, staccatosi da esse, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minore efficienza del sistema di raccolte delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche; costituiscono grave

Comune di Fiano Romano - *Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione rischio incendi - Ordinanza n. 88 del 25.06.2012*

http://www.comune.fianoromano.rm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2311:eliminazione-sterpaglie-e-pulitura-terreni-prevenzione-rischio-incendi&catid=348:tema-144

Comune di Collegno (TO) – *Pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree limitrofe alle strade provinciali e comunali per la salvaguardia della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.*

Comune di La Loggia (TO) - *Manutenzione aree verdi confinanti con strade provinciali comunali e private di uso pubblico ai fini della sicurezza*

http://www.comune.laloggia.to.it/upload/faloggia_ecm8/notizie/ordinanza_19128_2028.pdf

Comune di Erice (TP)

<http://www.comune.ericetp.it/notizie/3686-ordinanza-sindacale-n-146-2014-regimentazione-acque-su-perficiali-suoli-pubblici-e-privati>

Comune di Montegiorgio (AP) - *Ordinanza relativa alla manutenzione di aree private, fossi, rivi e scolatori - Ordinanza n. 55 del 4/06/2012*

<http://comune.montegiorgio.fm.it/index.php?action=index&p=1348>

⁷ Fossi di guardia e cunette definiti “alveo del corso d’acqua” nell’Ordinanza del Comune di Erice (TP)

limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;”,
- obbligare i privati ad una gestione delle specie arboree che insistono sulla sede stradale.

Infatti, neppure considerando una eventuale ripartizione degli oneri di manutenzione, l'Ente pubblico può sottrarsi o “ordinare” ai privati opere manutentive lungo le strade provinciali, comunali (e anche lungo infrastrutture ferroviarie); opere che non competono e non possono competere ai privati, sebbene gli Enti locali ritengano di ottemperare tramite Ordinanze alle opportune segnalazioni effettuate dalle Forze dell'Ordine⁸ che indicano la necessità di eseguire opere manutentive poste principalmente a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

In difetto, ogni accadimento andrà valutato attentamente al fine di accertare, specificatamente, se vi possa essere, o meno, inferenza con i casi giurisprudenziali innanzi espliciti od ancora, diversamente, la corresponsabilità di più parti.

Per la definizione di “strada”, assume rilievo, ai sensi dell'art. 2, comma primo, del Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. L'art. 14 del Codice della Strada assegna agli Enti proprietari della strada il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, e tale obbligo si estende sino ai marciapiedi e non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade che, ai sensi dell'art.31 del Codice della Strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale.

⁸ Stazione dei Carabinieri di Fulgatore (TP), *Nota sulle criticità verificatesi in data 10 e 11 marzo 2014*
<http://www.comune.ericetp.it/attachments/article/3686/Nota%20Stazione%20Carabinieri%20di%20Fulgatore.pdf>

2. La manutenzione nella fascia di pertinenza

Deve quindi essere analizzato a chi competano gli obblighi manutentivi, ordinari e straordinari, previsti ai fini della sicurezza, che incombono sui proprietari e gli aventi titolo dei terreni confinanti con il “corpo stradale”.

Occorre analizzare *in primis* l'art. 3, comma 10, del Codice della Strada

“ 10) *Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.*”.

Il D.lgs n. 285 del 1992 stabilisce quindi come, **qualora non vi siano stati atti di acquisizione o fasce di esproprio**, il “*confine stradale*” è identificato “ *nel ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta* ”, e quindi tutta la sede stradale ricompresa sino a questi punti⁹ determini come gli obblighi manutentivi (ivi compresi gli sfalci della vegetazione, il taglio dei polloni, la rettifica dei rami eventualmente insistenti sulla strada e che non siano legittimamente addossabili ai privati) siano onere e responsabilità dell'Ente proprietario della strada.

Molte Ordinanze, appellandosi ai Regolamenti Comunali¹⁰ obbligano i privati alla manutenzione di parte della sede stradale, spesso dimenticando come dal punto di vista tecnico la definizione di *corpo stradale* includa banchine e marciapiedi.

Le Pubbliche Amministrazioni provvedono quindi a comminare sanzioni laddove, ai sensi del summenzionato art. 3 comma 10, banchine e fossi di guardia sono certamente inclusi nel confine stradale e pertanto non possano essere applicate sanzioni ai privati proprietari dei fondi latitanti. Infatti, sebbene i Regolamento di Polizia recitino correttamente la Norma,

⁹ Art. 3, comma 19, del Codice della Strada “19) *Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.*”

¹⁰ Si veda ad esempio il Regolamento di Polizia del Comune di Vigevano “ Articolo 76 VERDE PRIVATO Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose da parte dei proprietari o locatari. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del vigente codice della strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare che fuoriescano dal confine di proprietà.”

tutto dipende da due fattori (acquisizione nel pubblico demanio e precedente esproprio):

- se si tratta di strada pubblica ovvero anche la fascia di pertinenza è stata acquisita dal demanio e quindi precedentemente espropriata e sono stati corrisposti ai privati gli oneri di esproprio, i Regolamenti Comunali che obbligano alla manutenzione sono corretti;

- se si tratta di strada pubblica ma la fascia di pertinenza non è mai stata acquisita e precedentemente espropriata dall'ente pubblico, gli oneri della manutenzione, sino al limite del confine stradale (ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta) competono all'ente proprietario della strada.

Infatti qualora decada per parte della sede stradale (sia questa parte della sede stessa, una banchina o un marciapiede) il concetto di *strada pubblica*, considerati i sopracitati motivi, subentra quanto riportato nel disposto normativo di cui all'art. 14 Codice della Strada che così recita " **Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade** **1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. ..."** .

E se decade il concetto di *strada pubblica* correttamente possono essere applicati¹¹ gli art. 895 e 896 del Codice Civile rammentando però due importanti fattori :

- il divieto di reimpiantare alberi a distanza non legale, sia che si tratti anche di un solo albero morto o abbattuto, non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare;
- i proprietari dei fondi latitanti possono sempre essere costretti a tagliare i rami che si protendono

¹¹ Codice Civile, art. 895 *Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale*. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine. Art. 896 *Recisione di rami protesi e di radici*. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

sulla sede stradale soltanto qualora la stessa sede sia stata acquisita / espropriata dall'Ente proprietario della strada altrimenti si entra nelle more dell'art. 3 comma 10 e la manutenzione della sede stradale sino al confine (ciglio esterno del fosso di guardia) compete all'Ente pubblico.

Qualora vengano elevate sanzioni ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada¹² occorre rimarcare come, sino al confine stradale, la manutenzione sia in capo all'Ente proprietario della strada¹³. E il confine stradale include totalmente la pulizia di fossi di guardia e cunette e per questo motivo molte Ordinanze disattendono la Normativa vigente.

3. La manutenzione delle ripe

Per quanto attiene invece la manutenzione dei terreni scoscesi (ripe¹⁴) lungo le strade, sia a valle sia a monte, i proprietari dei fondi latitanti sono obbligati¹⁵ a provvedere, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. La manutenzione include tutti i fabbricati e le opere di contenimento di qualunque genere ed è volta sia ad evitare qualsiasi scoscendimento del terreno sia il potenziale ingombro delle pertinenze della sede stradale prevenendo

¹² Codice della Strada, articolo 29: *Piantagioni e siepi*. 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di **mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale** e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

¹³ Di questo stesso avviso anche il Parere del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Divisione Generale per la Sicurezza Stradale – Prot. 0007281 del 19/12/2012

¹⁴ Questo termine non agevola la comprensione del disposto normativo in quanto in molte regioni italiane con il termine "ripe" si intendono le sponde di fiumi e corsi d'acqua.

¹⁵ Art. 30 e 31- del Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e ssm)

l'eventuale caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

4. La manutenzione delle alberate stradali

L'errata Sentenza della Cassazione analizzata nel precedente capitolo¹⁶ ha determinato per molti Enti pubblici una preoccupazione, infondata, relativa alla presenza di alberi o filari di alberi all'interno delle fasce di pertinenza e di rispetto. Preoccupazione infondata in quanto¹⁷ una precedente Sentenza si era già espressa sul tema, precisando come per quanto attiene la *pericolosità delle cose inerti* (le specie arboree) non si possa prescindere dal contesto dato: in un modello relazionale standard (contesto extraurbano ad esempio) l'ipotesi che dietro una curva vi possano essere filari di alberi prossimi alla sede stradale rappresenta la norma. Quindi, un'essenza arborea (*cosa inerte* per eccellenza) deve essere percepita nel suo normale interagire col contesto dato e tale cosa inerte non può definirsi pericolosa a prescindere ma soltanto qualora sia del tutto avulsa dal contesto. Con questa Sentenza¹⁸ è stato rigettato un ricorso di risarcimento danni contro un Comune, citato in causa a seguito di un impatto contro un ramo di un albero lungo la sede stradale (strada urbana). I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito come il tronco ed i rami dell'albero in questione fossero perfettamente visibili.

5. Conclusioni

Nel caso di specie arboree ubicate all'interno della *fascia di pertinenza* la manutenzione delle stesse è un obbligo dell'Ente proprietario della strada.

Per quanto attiene la presenza di specie arboree all'interno delle *fasce di rispetto* tutto dipende dalla classificazione della strada. In assenza di classificazione stradale e in assenza degli strumenti urbanistici vigenti la larghezza stessa della *fascia di rispetto* muta in modo sensibile. Ora, se il Codice della Strada vieta le nuove piantumazioni, nulla può essere addotto a livello

¹⁶ Angelo Porta, Paola Villani "Fasce di rispetto e alberate stradali: normativa" in questo stesso Quaderno CT 2.5 AIPCR 2014.

¹⁷ Cassazione, Sez. III civile, Sentenza 04.11.2003 n° 16527

¹⁸ ibidem

normativo (oltre ai già esaminati articoli) per quanto attiene il patrimonio arboreo esistente che deve essere tutelato in quanto paesaggisticamente rilevante¹⁹ se non fondamentale.

A tutto questo si aggiunga il ruolo svolto dalle specie arboree sul microclima, sul drenaggio dell'acqua, sullo spessore dello strato utile di terreno, sulla tenuta dei versanti.



Castagnole Monferrato (AT)

Riferimenti e siti web

www.osservatoriodelpaesaggio.org,

www.legambientevaltrivisa.it

¹⁹ Per ogni abbattimento o capitozzatura si può procedere soltanto nei casi in cui le singole specie arboree o i filari di alberi non siano oggetto di vincolo paesaggistico o possano esservi ricomprese ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, che così recita: "art. 10 comma 1 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.; art. 10 comma 3 punto a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; ; art. 10, comma 4 punto g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; comma 3 punto d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;"

Regolamento di tutela del patrimonio arboreo – Comune di Olgiate Comasco (CO)

http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/upload/File/Regolamento_tutela_Patrimoni_o_Arboreo.pdf

Regolamento per l'abbattimento del patrimonio arboreo – Comune di Firenze

http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/comune_di_firenze/ambiente/verde_publico/abbattimento_alberi/tutela_patrimonio_arboreo.html



Castell'Alfero (AT)



Cassinasco (AT)

Bibliografia

Paola Villani, "Le indagini relative alla responsabilità degli enti proprietari della strada" in "Indagini e rilievi nei sinistri stradali" Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014

Paola Villani, "Le possibili responsabilità tecniche per l'ente proprietario della strada nei casi di sinistro mortale o con feriti gravi" Atti del Seminario organizzato da Il Circolo dei Tredici "La fase indagine nell'ambito del sinistro stradale", Salone del Parlamento, Castello di Udine, 30 maggio 2014

.. - + * + - ..